



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 7 agosto 2017

A Coldiretti  
e-mail: [areaeconomica@coldiretti.it](mailto:areaeconomica@coldiretti.it)

Protocollo: 90949/RU/2017

*e, per conoscenza:*

Rif.:

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali

Allegati:

Alla Direzione Interprovinciale di Bolzano e Trento

Alla Direzione centrale antifrode e controlli

Alla Direzione centrale tecnologie per l'innovazione

**OGGETTO:** Esercenti depositi fiscali di vino. Art. 37, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Relativamente alla tematica richiamata in oggetto, questa Agenzia è stata consultata al fine di conoscere l'esatta portata pratica riconducibile alla novella normativa dell'art. 37, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotta dall'art. 4-ter, comma 1, lettera n) del D.L. 193/2016, convertito dalla Legge 225/2016, con vigenza dal 3 dicembre 2016.

In particolare, viene chiesto di chiarire, anche al fine di omogeneizzare i comportamenti in ambito nazionale, se l'intervenuta regolamentazione, evidentemente volta a semplificare e snellire le incombenze a carico degli esercenti i depositi fiscali di vino - pure in ragione dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, dell'obbligo per gli operatori del settore di tenere il registro vitivinicolo in forma telematica di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 20 marzo 2015- possa avere effetto a valere sugli adempimenti cui gli stessi sono tenuti ai fini delle accise, già per la campagna vitivinicola 2016/2017.

In via del tutto preliminare, ma completamente assorbente, si va a constatare che la novella normativa non può che disciplinare fattispecie realizzatesi successivamente alla propria entrata in vigore. La campagna di produzione vitivinicola 2016/2017 si è compiuta in vigenza del quadro giuridico di riferimento relativo al proprio spazio temporale, quindi, sulla base di norme antecedenti che

non contemplavano la possibilità di considerare valide rendicontazioni diverse da quelle fiscali, disciplinate dal D.M. 153/2001 e che rappresentano, rispetto a tale campagna, l'unica disciplina giuridica fiscale di riferimento.

Deve, d'altra parte, rilevarsi che l'obbligo di tenuta del registro vitivinicolo in forma telematica disciplinato dal richiamato Decreto del 20 marzo 2015, per consentire agli operatori di adeguarsi gradualmente allo stesso, è stato temperato con un periodo di "accompagnamento", che è venuto a scadere lo scorso 30 giugno, connotato da articolate modalità di adesione alle procedure di attivazione del registro telematico e di utilizzo dello stesso, rilevabili dai numerosi, anche recentissimi, interventi sull'argomento del competente Dicastero.

Da quanto precede, è del tutto evidente che il novellato precetto normativo tributario, che muove proprio nella direzione di evitare duplicazioni di adempimenti concernenti le medesime informazioni in vigenza dell'aliquota di accisa pari a zero, potrà produrre effetti solo quando, a seguito del completamento e del consolidamento delle attività svolte dai vari attori coinvolti nell'ambito del processo avviato con l'adozione del Decreto del 20 marzo 2015, tuttora in corso, questa Agenzia, organo deputato al controllo fiscale avrà piena utilizzabilità delle registrazioni rese in attuazione della normativa vitivinicola e di ogni altra informazione che dovesse rivelarsi necessaria a soddisfare le proprie esigenze di controllo, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2008/118/CE.

A tale proposito, sono stati già avviati contatti con il Mipaaf per verificare la completa adesione al servizio di tenuta del registro telematico dell'intera platea degli operatori obbligati agli adempimenti fiscali e realizzare l'interoperabilità ai fini dell'accesso di questa Agenzia ai dati di interesse.

Si manifesta la piena disponibilità di questa Agenzia a recepire il contributo di codesta Associazione nell'ambito dei tavoli di lavoro avviati con il citato Dicastero per pervenire il più rapidamente possibile alla piena operatività delle auspiccate semplificazioni nonché all'individuazione di ulteriori possibili riduzioni di adempimenti.

*Il Direttore dell'Agenzia*  
Dr. Giuseppe Peleggi

